



SENT. N. 17/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24458** del Registro di Segreteria,

sul ricorso promosso da

S.A., nata a *omissis* il *omissis* e residente in

omissis, in Via *omissis* (cod. fisc. *omissis*),

rappresentata e difesa dall'Avv. Santino Spina, con elezione di domicilio digitale P.E.C.: *santinospina@pecavvpa.it*;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026 i difensori delle parti, come da verbale;

	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con l’odierno ricorso, la ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1°	
	febbraio 1989 al 1° agosto 2018, data di collocamento in quiescenza, richiede	
	l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, liquidata con il	
	sistema misto, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 54 del D.P.R. n.	
	1092/1973.	
	Domanda, pertanto, l’attribuzione della percentuale del 2,44% per ciascun anno	
	di servizio utile al 31 dicembre 1995, ai fini del calcolo della quota retributiva	
	della base pensionabile, avendo maturato un’anzianità contributiva pari a 16	
	anni e 3 mesi a tale data.	
	Richiede conseguentemente la condanna dell’INPS alla corresponsione degli	
	arretrati, pari alle differenze di trattamento spettanti, a far data dal 1° gennaio	
	2022, ai sensi dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio	
	2022), oltre ad accessori e spese di giudizio.	
	L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo che è in corso la riliquidazione	
	del trattamento pensionistico ai sensi dell’invocato dell’art. 54 del D.P.R. n.	
	1092/1973, ma eccependo peraltro la non cumulabilità tra interessi e	
	rivalutazione monetaria. Domanda, quindi, la cessazione della materia del	
	contendere a spese compensate.	
	All’udienza del 20 gennaio 2026, la causa è stata conseguentemente trattata	
	come da verbale e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.	
	- pag. 2 di 6 -	

Il diritto della ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, appare, infatti, pacifico e incontestato in giudizio, al punto che la difesa dell'INPS ha precisato essere in corso, da parte dell'istituto, la relativa procedura di liquidazione, peraltro non compiuta alla data di decisione del ricorso.

In ogni caso, si osserva che la legge n. 335/1995 ha previsto, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avessero un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la liquidazione della pensione con il sistema c.d. misto (retributivo/contributivo), in cui le quote del trattamento di quiescenza relative all'anzianità acquisita anteriormente alla predetta data devono essere calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota relativa all'anzianità successiva deve essere computata secondo il sistema contributivo (art. 1 comma 12).

Nel caso di specie, per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, alla ricorrente è stata infatti applicata dall'INPS l'aliquota derivante dall'applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 1092/1973, in luogo della più favorevole aliquota del 44%, prevista invece dall'art. 54 del medesimo testo legislativo.

La ricorrente ha, invece, invocato a proprio favore quest'ultimo disposto, il quale prevede, ai primi due commi, che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 1/QM/2021 del 4/1/2021, all'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del D.P.R. n. 1092/1973 in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della Legge n. 335/1995, hanno affermato, sul tema, il seguente principio di diritto: *“La ‘quota retributiva’ della pensione da liquidarsi con il sistema ‘misto’, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.*

Alla ricorrente, la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto e che aveva maturato 16 anni e 3 mesi anni di anzianità utile al 31.12.1995, la quota di pensione riferita al previgente sistema retributivo, andava determinata, pertanto, con il suddetto criterio, attraverso il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995.

Alla ricorrente spettano conseguentemente gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici dovuti in base al suddetto ricalcolo e quelli effettivamente percepiti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di estensione della suddetta disciplina anche alla Polizia di Stato da parte dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, oltre ad accessori di legge, ai sensi dell'art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.

2. Atteso che la riliquidazione del trattamento pensionistico preannunciata dalla difesa dell'INPS non è intervenuta entro il termine di decisione del presente giudizio, nonostante la domanda amministrativa della ricorrente risalisse ormai

al marzo 2025 e la relativa questione di merito risultasse definitivamente chiarita a far data dal 2021 (data della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021), o comunque dall'entrata in vigore della legge n. 234/2021, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

Condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati con decorrenza dal 1° gennaio 2022, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere Ivano MALPESI

Firmato digitalmente

Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/01/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Firmato digitalmente